

Allegato A



ATTUAZIONE DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO PROVINCIALE
PIANO DI CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI PICCIONE (COLUMBA LIVIA
FORMA DOMESTICA) PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DEI DANNI
ALL'AGRICOLTURA



Direzione Agricoltura Caccia e Pesca della Provincia di Firenze

Attuazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale - Interventi di controllo delle popolazioni di Piccione (*Columba livia* forma domestica) per la prevenzione ed il contenimento dei danni alle coltivazioni agricole

I) Premessa

Con la Del. di Giunta Reg.le n. 390 del 18/05/2009 "Misure urgenti per il contenimento degli ungulati e del piccione di città" la Regione Toscana recepisce il parere emesso dall'ISPRA in data 05/02/2009 con nota n. 005042, che evidenzia come la collocazione giuridica del piccione "*Columba livia* varietà *domestica*" sia stata modificata in virtù della sentenza n. 2598 della Corte di Cassazione, Sez. III Penale del 26 gennaio 2004, la quale, atteso che secondo l'art. 2 L. 157/92 fanno parte della fauna selvatica oggetto di tutela della legge "le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di libertà naturale nel territorio nazionale", stabilisce che anche il Piccione vada assimilato agli animali selvatici in quanto "vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale".

La Regione quindi prende atto che il riferimento normativo per la gestione del piccione va individuato nella summenzionata L. 157/92, per cui sia con la succitata del. Giunt. Reg.le n. 390 del 18/05/2009 che con il comma 6 bis dell'art. 37 la L.R. 3/94 modif. con L.R. 2/2010, dà mandato alle Province di predisporre piani di controllo del piccione di città per prevenire i danni alle coltura agricole.

Tutto ciò contrariamente a quanto fatto finora dalle Province della Toscana in virtù della precedente definizione da parte dell'ISPRA del piccione quale animale domestico (nota dell'ISPRA ex INFS del 03/05/2005 prot. 3247), per cui il controllo numerico della specie veniva attuato, per motivi di ordine sanitario, attraverso l'assunzione di ordinanze sindacali.

Per quanto detto, fino ad oggi la Provincia di Firenze non ha mai provveduto a risarcire i danni alle attività agricole provocati da piccioni, quindi attualmente non è disponibile una quantificazione economica del danno provocato dalla specie. L'entità del problema può essere quindi evidenziata dai contatti che i 44 Comuni presenti in Provincia di Firenze hanno avuto con coloro che negli ultimi anni hanno dichiarato di avere alte densità di popolazione di *Columba livia* forma *domestica* nel proprio territorio, con conseguenti effetti dannosi dal punto di vista sia sanitario che in termini di danni arrecati alle culture in atto presenti nel loro territorio (fig. 1).




Fig. 1

Oltre il 68% dei Comuni fiorentini hanno avuto segnalazioni di alte densità di popolazione di *Columba livia* forma *domestica* e conseguenti richieste di intervento da parte dei cittadini. Tra questi 30 comuni il 60% ha emesso ordinanze sindacali atte ad intervenire attraverso l'applicazione di misure di controllo della popolazione di Piccione (fig. 2).




Fig. 2

Per dare un'idea dell'andamento del problema, basti dire che nell'ultimo semestre del 2009, a seguito della D.G.R.T. 390/09, già il 47% dei Comuni più colpiti dal fenomeno hanno trasmesso alla Provincia le richieste pervenute dagli agricoltori per l'autorizzazione ad attuare interventi di controllo su tale specie a difesa delle produzioni cereagricole sia in fase di semina che di maturazione e raccolta.




Fig. 3

Il presente Piano si prefigge l'obiettivo di ridurre gli asporti fatti dalla specie alle colture agricole sarchiate a semina primaverile (es. mais, soia e girasole), ai cereali autunno-vernini (es. frumento, orzo, ecc.), nonché all'interno di aree adibite allo stoccaggio di granaglie.

Esula dal presente Piano la riduzione numerica delle popolazioni di Piccione nelle aree urbane in quanto:

- esulano dalla sfera di competenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
- trattasi di interventi legati a esigenze di tipo sanitario e quindi dipendenti dalla competenza del Sindaco, responsabile della sicurezza e sanità pubblica;
- l'art. 37 della L.R. 3/94 specifica al comma 6 bis che "Le province possono predisporre piani di controllo del piccione di città (Columba livia forma domestica) per prevenire i danni alle coltivazioni agricole". E' probabile, tuttavia che, in considerazione della mobilità della specie, le attività condotte in aree agricole possano avere riflessi positivi anche sulla riduzione dei nuclei che frequentano le aree urbane limitrofe.

II) Valutazione dei metodi ecologici

I metodi ecologici indicati dall'ISPRA ma presenti anche nella letteratura specifica ed utilizzati da questa Amministrazione per la prevenzione dei danni all'agricoltura da parte di altre specie di avifauna, sono i seguenti:

- utilizzazione di metodi di allontanamento meccanico:
 - in presenza di magazzini chiusi applicazione di efficaci sistemi di esclusione meccanica dell'accesso dei volatili, attraverso la posa di reti a maglia

adeguata protettive a protezione delle finestrate e degli altri possibili punti di accesso e/o predisponendo porte basculanti con ante costituite da strisce trasparenti in PVC alle entrate.

- per quanto attiene strutture quali silos orizzontali occorre provvedere alla costante copertura del fronte di taglio ogniqualvolta non venga utilizzato mediante appositi teli.

- utilizzazione e collocazione di dissuasori ottici:

- "spaventapasseri": forma umana tradizionale, stracci appesi, strisce di alluminio, ruote azionate dal vento, ecc.
- sagome di rapaci
- "occhi" di grande diametro con iride rossa,
- strutture tipo "Helikite" costituite da palloni gonfiabili di 70 cm. di diametro a elio rivestiti da vele di nylon simil aquilone, teso fino a 60 m. di altezza e mosso da vento.

- utilizzazione di dissuasori acustici:

- spari a salve, e/o lancio di petardi e/o l'impiego di cannoncini detonatori a gas propano opportunamente temporizzati.

In base all'esperienza acquisita attraverso interventi su altre specie ornitiche, quale ad esempio lo storno, si è potuto constatare che con lo sparo a salve, attuato mediante l'arma da fuoco e/o l'impiego di cannoncini detonatori a gas propano opportunamente temporizzati, non si ottiene un effetto dissuasivo duraturo, se non viene accompagnato, almeno in una prima fase, dall'abbattimento simultaneo di qualche esemplare, al fine di far abbinare agli animali la percezione dell'effetto detonante con l'abbattimento. Tale possibilità di abbinare il metodo dissuasivo con l'abbattimento è suggerito anche dal recente testo **I danni provocati dall'avifauna in Agroecosistemi**, 2008, di Felici Editore. Si riporta di seguito un passaggio del testo, al paragrafo 5.1.6. *"L'abbattimento tramite arma da fuoco di un limitato numero di animali, può avere un effetto rafforzativo degli altri metodi dissuasivi, in particolare della dissuasione visiva ed acustica. L'abbattimento di pochi uccelli contemporaneamente all'utilizzo di un cannone a gas è in grado di migliorare l'efficacia di questo apparecchio (Dolbeer, 1994). Ugualmente, l'utilizzo dell'arma da fuoco in presenza di dispositivi per la dissuasione visiva permette agli uccelli di associarli ad una situazione di pericolo di conseguenza a migliorarne l'efficacia"*.

Tali azioni con abbattimento sono necessariamente da effettuarsi con la presenza diretta di un agente di cui all'articolo 51. 3/94 sotto il coordinamento ed il controllo della Polizia Provinciale.

III) Controllo numerico del Piccione (*Columba livia* varietà *domestica*) nel territorio agricolo - Disciplinare

1) Metodi di controllo

L'abbattimento di piccioni con arma da fuoco deve essere abbinato ai metodi dissuasivi indicati in premessa sia visivi, quali spaventapasseri, che acustici, quali cannoncini a gas o spari a salve, al fine di migliorarne e prolungarne l'efficacia nel tempo.

Tali azioni con abbattimento sono necessariamente da effettuarsi con la presenza diretta di un agente di cui all'articolo 51 L.R. 3/94 sotto il coordinamento ed il controllo della Polizia Provinciale.

2) Luoghi del controllo con abbattimento

Su richiesta dei proprietari o conduttori dei fondi agricoli, dei titolari o dei responsabili degli istituti faunistico venatori a gestione pubblica o privata e degli ATC competenti territorialmente, gli interventi sono fatti su tutto il territorio agricolo provinciale interessato da colture suscettibili di danno da parte della specie nel periodo dalla semina alla raccolta o, nel rispetto delle norme in materia di distanze da strade, edifici, luoghi di lavoro e di ricovero di bestiame, in prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo per salvaguardare l'integrità dei prodotti depositati nei silos o magazzini. I richiedenti devono allegare alla richiesta cartografia con indicata la zona dove sono ubicate le colture o le produzioni da proteggere; in luogo della cartografia devono indicare sulla richiesta il foglio e le particelle catastali del fondo interessato dalle colture o dalle produzioni da proteggere.

3) Tempi del controllo con abbattimento

Colture agrarie sarchiate primaverili (es mais, sorgo, girasole ecc.): dalla semina al momento del raccolto.

Colture agrarie cereali autunno-vernini (es grano, orzo, avena ecc.): dalla semina al momento del raccolto

Magazzini e silos stoccaggio granaglie: tutto l'anno.

Qualora pervengano richieste di interventi di controllo in periodi diversi da quelli sopra indicati, si potranno attivare comunque gli interventi previa verifica da parte dell'Amministrazione del reale stato di necessità.

Gli agenti di Polizia Provinciale possono effettuare autonomamente attività di abbattimento di Piccione, in qualsiasi periodo dell'anno, senza necessità di acquisire ulteriori autorizzazioni.

4) Numero massimo di capi abbattibili

Considerato il particolare *status* ecologico del Piccione e dato che gli interventi di abbattimento sono accompagnati da spari a salve e da altri deterrenti, si ritiene di non porre limiti al contingente da abbattere al fine, anche, di ottenere una riduzione numerica degli effettivi.

5) Operatori incaricati di attuare il controllo

In base all'art. 19 della L.157/92 e degli art. 37 L.R. 3/94 e sue modificazioni e integrazioni, le operazioni di controllo sono effettuate sotto il coordinamento del Corpo di Polizia Provinciale, dai seguenti soggetti:

- Agenti di vigilanza di cui all'articolo 51 L.R. 3/94
- Proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.
- Cacciatori che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione organizzati dalla Provincia stessa, di durata almeno di due ore atti ad abilitarli all'abbattimento della specie piccione di città (*Columba livia forma domestica*).

Tali soggetti possono partecipare in numero massimo di 15 persone per intervento, seguendo obbligatoriamente le istruzioni impartite dalla Polizia Provinciale, subordinatamente all'accettazione delle modalità operative specificatamente previste.

6) Modalità di comunicazione

Al fine di consentire alla Polizia Provinciale le attività di coordinamento e di controllo, le guardie di cui all'articolo 51 individuate quali responsabili degli interventi devono dare comunicazione delle attività attraverso la tele prenotazione. Le modalità specifiche operative sulla tele prenotazione saranno impartite agli interessati dalla Polizia Provinciale.

7) Durata del Piano

Il presente Piano ha validità fino alla scadenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale vigente.